

Oggetto: Approvazione schema di convenzione fra la Regione Lazio ed il Comune di Cappadocia per il pagamento di somme dovute per forniture idriche erogate dagli acquedotti regionali ex Casmez nel periodo 1983 – 1989

IL DIRETTORE
del DIPARTIMENTO TERRITORIO

PREMESSO che con legge n.183 del 2 maggio 1976 sono state trasferite alle regioni le opere acquedottistiche realizzate dalla ex Cassa per il Mezzogiorno;

CHE con decreto n.132.93 del 4 agosto 1983 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vengono trasferiti alla Regione Lazio, a decorrere dal 1 novembre 1983, gli impianti acquedottistici insistenti sul territorio regionale nonché il personale ad essi adibito;

CHE la cessata Cassa per il Mezzogiorno ha stipulato con gli Enti fruitori del servizio idrico apposite convenzioni al fine di regolamentare i rapporti tecnico-economici derivanti dal rapporto di fornitura idrica;

CONSIDERATO che con delibera di Giunta Regionale n.298 del 22.01.1991 è stata approvata e resa esigibile la convenzione stipulata con la Regione Abruzzo in materia di approvvigionamento idropotabile in virtù della quale viene trasferita, con decorrenza 1/1/1990, alla Regione Abruzzo la gestione degli impianti interregionali ex Cit e Verrecchie ubicati in territorio abruzzese a servizio di vari Enti abruzzesi fra i quali il Comune di Cappadocia;

CHE il Comune di **Cappadocia** risulta inadempiente ai propri obblighi di pagamento, previsti dalla convenzione regolante il rapporto tecnico amministrativo tra le parti, per forniture idriche erogate nel periodo **1983 – 1989**, per un importo complessivo di € **1.115.055,32**;

CHE con atto di citazione del 5/9/1995 il comune di Cappadocia conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma la Regione Lazio invocando l'estinzione per prescrizione del debito;

CHE con sentenza del Tribunale Civile di Roma Sez.2 n.20955/2000 pubblicata in data 28/6/2000 Il Comune di Cappadocia veniva condannato al pagamento della somma di € 1.012.342,657 oltre interessi legali;

CHE con atto di appello proposto innanzi alla Corte d'Appello di Roma il Comune di Cappadocia ha presentato ricorso avverso la sentenza sopracitata in data 6 luglio 2001;

CHE con sentenza della Corte d'Appello di Roma n.50/2005 viene giudicata infondata la richiesta di prescrizione del debito avanzata dal Comune di Cappadocia;

CHE il Sindaco del Comune di **Cappadocia**, con nota n.1079 del 17 febbraio 2007 ha presentato istanza per una soluzione concordata della problematica;

RITENUTO opportuno addivenire ad una soluzione che garantisca in tempi certi il recupero dell'intera quota capitale pari ad euro 1.115.055,32;

CONSIDERATA la difficoltà economica e finanziaria del Comune rappresentata con nota n. 2148 del 4 giugno 2007, nonché la richiesta di un pagamento frazionato della somma dovuta che consenta al citato comune di non dichiarare il dissesto delle casse comunali;

CONSIDERATO che il Comune di **Cappadocia** si impegna a corrispondere la somma di € 1.115.055,32 in quindici quote annuali pari ad € 74.337,02;

CONSIDERATO che la prima rata dovrà essere corrisposta entro 60 giorni a decorrere dalla stipula dell'atto transattivo e le rimanenti entro il 30 giugno degli anni successivi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Cappadocia n. 29 del 24 settembre 2007.

VISTO lo schema di convenzione che viene allegato alla presente determinazione costituendone parte integrante – Allegato 1 –

D E T E R M I N A

- **di approvare** lo schema di convenzione che viene allegato alla presente determinazione costituendone parte integrante - Allegato 1;